



Circolare n. 9/2012

Treviso, 08 giugno 2012

Amministrazione del personale

NORME DI ATTUAZIONE DELLA DETASSAZIONE PER IL 2012

Dopo sei mesi dall'approvazione della Legge di stabilità 2012, che aveva prorogato per l'anno corrente i benefici della detassazione, arrivano ora le norme attuative.

Per la prima volta la normativa aveva introdotto un limite di spesa (845 milioni per il 2012 e 263 per il 2013). Questo ha comportato la necessità di emanare un Dpcm, che è stato pubblicato sulla GU n. 125 del 30-5-2012, per definire le modalità applicative.

Sono stati ridefiniti destinatari e importi. Nel 2012 il regime di tassazione agevolata al 10% del salario variabile connesso alla produttività aziendale sarà applicabile su un imponibile massimo di 2500 euro (6000 nel 2011) e riguarderà lavoratori con un reddito annuo, nel 2011, non superiore a 30.000 euro (40.000 nel 2011).

Poiché la Legge di Stabilità, per l'anno 2012, prevedeva l'applicazione della detassazione per tutto il corrente periodo d'imposta, il DPCM attuativo fa valere i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012.

Si ricorda che, in ogni caso l'imposta sostitutiva potrà essere applicata, anche retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione in G.U. del DPCM, ma solo a decorrere dalla data di stipula della relativa contrattazione collettiva di secondo livello.

Ricordiamo che la circolare congiunta Agenzia delle entrate e Ministero del lavoro, n. 3/E del 14-2-2011, ha previsto la possibilità di detassazione dei ristorni corrisposti ai soci. Non è previsto in questo caso l'obbligo dell'accordo territoriale/aziendale. La pubblicazione del Dpcm cade in un momento propizio, essendo questa la stagione dell'approvazione dei bilanci e di conseguenza dell'erogazione del ristorno, che quindi potrà essere immediatamente detassato.

Riteniamo che per l'esposizione sul modello F24 debbano essere utilizzati i codici già in uso lo scorso anno.

Una prossima circolare dell'Agenzia delle entrate dovrebbe chiarire questo aspetto e le modalità di recupero dei mesi arretrati. Se questo recupero dovesse avvenire in sede di conguaglio, si potrebbe effettuare la detassazione sugli importi corrisposti da qui a fine anno, poi intervenire per i soli lavoratori che non hanno raggiunto il tetto dei 2.500 euro.

Per il 2012 rimangono in vigore le precedenti norme sulle tipologie di reddito detassabili e sulla necessità di accordi di secondo livello, salvo come detto sopra per i ristorni.

Su quest'ultimo punto ricordiamo che nel dicembre scorso Confcooperative ha firmato un accordo quadro nazionale che poi è stato riproposto a livello territoriale con un ulteriore accordo per tutte le cooperative del Veneto datato 2 gennaio 2012.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE MICROIMPRESE

Con il Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 sono state decise due proroghe delle disposizioni contenute nel Dlgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Tali proroghe riguardano rispettivamente:

- prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti già gestiti dalle Ferrovie dello Stato – art. 1, comma 1, del DL;
- valutazione dei rischi - ex art. 29, comma 5, del TU - da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (art. 1, comma 2 del DL).

Come noto, il Testo Unico stabilisce che le imprese fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate, individuate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul Lavoro, e da recepire con apposito Decreto del Ministero del Lavoro.

Nelle more dell'emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

La possibilità di autocertificazione è ora prorogata fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore dell'emanando DM e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2012**.

Vale ricordare, che tale possibilità non si applica - comunque - alle aziende che svolgono attività in determinati settori - individuati nell'art. 31, comma 6 del T.U. - tra cui le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.

PROROGA DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

L'INPS, con la Circolare n. 76 del 31 maggio 2012, rende noto sono stati prorogati per il 2011 ed il 2012 gli incentivi:

- per l'assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

La circolare in esame disciplina le modalità operative per la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; per il 2012 è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE NEI RAPPORTI DI LAVORO: POSSIBILE LA RETTIFICA DEI DATI NON ESSENZIALI OLTRE I 5 GIORNI

Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo 21 maggio 2012, n. 7191, fornisce chiarimenti in merito alla rettifica dei dati contenuti nelle Comunicazioni obbligatorie (Co), ricordando che la rettifica dei dati essenziali, per non incorrere in sanzioni, può essere effettuata esclusivamente entro 5 giorni.

Al riguardo il Ministero comunica che, a partire dal 16 giugno 2012, è possibile effettuare la rettifica successiva ai 5 giorni esclusivamente dei dati non essenziali.

Nel caso in cui la rettifica riguardi la sede legale del datore di lavoro, il domicilio del lavoratore o la sede di lavoro (dati non essenziali), il nodo di coordinamento nazionale provvede a smistare la nuova comunicazione rettificata anche ai servizi informatici destinatari della comunicazione originaria.

CONSEGNA DEL CEDOLINO PAGA ATTRAVERSO UN SITO INTERNET

L'obbligo del datore di lavoro di consegna al lavoratore, all'atto del pagamento della retribuzione, del prospetto paga (artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953) può essere assolto, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, anche tramite la collocazione del cedolino su sito web, all'interno di un'area riservata con accesso consentito al solo dipendente interessato mediante password o codice segreto personale.

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 30 maggio 2012 stabilisce, infatti, la piena legittimità della consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata, purché il lavoratore possa entrare nella disponibilità del prospetto e possa materializzarlo. Risulta comunque opportuno che il datore di lavoro adotti le iniziative necessarie a comprovare l'avvenuto adempimento rispetto a ciascun lavoratore.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL IN SCADENZA IL 18 GIUGNO 2012 LA SECONDA RATA.

L'Inail ricorda la scadenza della seconda rata per i datori di lavoro che usufruiscono del pagamento rateale. L'Istituto comunica inoltre i coefficienti per le successive rate stabiliti nel:

- 0,0058353 per la rata in scadenza al 16 agosto 2012;
- 0,0149345 per la rata in scadenza al 16 novembre 2012.

AUMENTI RETRIBUTIVI CCNL COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

Con decorrenza dal 1° giugno 2012 il CCNL delle cooperative di trasformazione prevede un adeguamento economico come da sottostante tabella.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2012

(Settimana di n. 39 ore - Divisore mensile = 173)

LIVELLI	PAGA BASE da 01/06/2012	CONTINGENZA da 1/11/91	PREMIO PROD. Da 01/02/94	E.D.R.	TOTALE COMPLESS.	Retr.gg.
1° Livello A	1948,22	545,72	50,80	10,33	2555,07	98,27
1° Livello	1694,10	538,70	46,53	10,33	2289,66	88,06
2° Livello	1397,66	530,51	41,55	10,33	1980,05	76,16
3° livello A	1228,25	525,83	38,71	10,33	1803,12	69,35
3° Livello	1101,18	522,32	36,57	10,33	1670,4	64,25
4° Livello	1016,46	519,99	35,15	10,33	1581,93	60,84
5° Livello	931,77	517,65	33,73	10,33	1493,48	57,44
6° Livello	847,07	515,31	32,31	10,33	1405,02	54,04

a) - Il minimo della "Indenn. Funzione QUADRI" è di Euro/mese **120,00** per il livello 1/a

e di Euro/mese **90,00** per il Livello 1°

AUMENTI RETRIBUTIVI CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Con decorrenza 1° Luglio 2012 il CCNL delle cooperative e consorzi agricoli prevede una adeguamento economico come da tabella sottostante. (Settimana di n. 39 ore - Divisore mensile = 169)

IMPIEGATI-QUADRI e OPERAI

<u>LIVELLI</u>			<u>MINIMO</u> <u>CONGL.</u>	<u>INTEGRATIVO</u> Provinciale	<u>INTEGRATIV</u> <u>O</u>
<u>Nuova</u> <u>classificazione</u> <u>unica</u>			(ex Paga base + ex Conting. + ex E.D.R.)	da 1/1/95 <u>IMPIEGATI</u>	Provinciale da 1/1/95 <u>OPERAI</u>
1° LIVELLO	<u>Impiegati</u> (Ex Imp. 1° liv.)		1.758,10	268,56	==
2° LIVELLO	<u>Impiegati</u> (Ex Imp. 2° liv.)		1.580,53	216,91	==
3° LIVELLO	<u>Impiegati/Operai</u> (Ex Imp. 3° liv. - Op. ex Sp. Super)		1.454,82	170,43	59,63
4° LIVELLO	<u>Impiegati/Operai</u> (Ex Imp. 4° liv. - Op. ex Special.)		1.352,72	123,95	48,65
5° LIVELLO	<u>Operai</u> (Operai ex Qual. Sup.)		1.286,38	==	36,96
6° LIVELLO	<u>Impiegati/Operai</u> (Ex Imp. 5° liv. - Op. ex Qualificati)		1.249,12	74,89	36,96
7° LIVELLO	<u>Impiegati/Operai</u> (Ex Imp. 6° liv. - Op. ex Comuni)		1.158,92	==	23,00
Area Operai			977,59	==	==
NON PROFESSION					